



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. Luca Lotti è stato conferito l'incarico in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'articolo 26, con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»;

CONSIDERATO che tale fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha una dotazione iniziale pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

CONSIDERATO che le risorse contenute nel predetto fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

VISTO ancora l'articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

DECRETA

(Art. 1)

Oggetto

Ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il presente decreto regola l'utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano».

(Art. 2)

Assegnazione delle risorse

Le risorse stanziare nel «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» sono assegnate alle finalità e per gli importi indicati in ciascun anno nella tabella di seguito indicata:

(in milioni)

Finalità	2018	2019	2020	A decorrere dal 2021
Risorse assegnate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione dei Campionati di calcio europeo under 21	3	2		
Risorse assegnate al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva	2,5	2,5		
Risorse assegnate al sostegno della maternità delle atlete	3	0,5	1	1
Risorse assegnate per sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, nonché femminili di rilevanza nazionale e internazionale	3,5	2	4	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

(Art. 3)

Campionato di calcio europeo under 21

Ai fini della realizzazione della ventiduesima edizione del Campionato di calcio europeo *under 21* che si svolgerà in Italia dal 16 al 30 giugno del 2019 il contributo indicato nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto concesso in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio è finalizzato, in particolare, a sostenere: i) la realizzazione di interventi di ammodernamento degli impianti sportivi dove si svolgeranno le gare; ii) la realizzazione di interventi di ammodernamento degli impianti sportivi che ospiteranno le squadre partecipanti; iii) l'organizzazione delle gare e degli eventi a queste connessi; iv) i costi di gestione della manifestazione sportiva.

La Fige invia ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti commissioni, una accurata relazione sull'attività svolta, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme stanziare.

(Art. 4)

Avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità

Al fine di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport, il contributo indicato nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto concesso in favore del Comitato Italiano Paralimpico, è utilizzato per acquistare ausili per lo sport da assegnare in uso gratuito alle persone con disabilità che ne fanno richiesta. Le modalità e i criteri di selezione delle richieste sono individuate con delibera della giunta nazionale del Cip, da approvare nella prima riunione utile e comunque non oltre trenta giorni dall'approvazione del presente decreto. Di tale approvazione è data tempestiva notizia sul sito *internet* istituzionale del Comitato Paralimpico e su almeno due quotidiani nazionali.

La delibera della Giunta Nazionale del Cip in particolare: i) assicura l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva del maggior numero di disabili possibile; ii) individua gli ausili da acquistare, assicurando la copertura del maggior numero di discipline sportive possibili; iii) determina le modalità di acquisto degli ausili da parte del Comitato Paralimpico, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa; iv) determina le modalità di selezione delle richieste di concessione degli ausili; v) la disciplina della concessione ai beneficiari e gli obblighi a loro carico.

Il Comitato Italiano Paralimpico invia ogni anno all'Ufficio per lo Sport la relazione sull'attività svolta, accompagnata da analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme stanziare. L'Ufficio per lo Sport provvede ogni anno alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale delle statistiche relative all'attuazione del presente articolo.

Ai fini dell'acquisto degli ausili per lo sport da destinare in uso ai soggetti disabili, il Comitato Italiano Paralimpico può realizzare un'apposita convenzione con l'Inail.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

(Art. 5)

Sostegno alla maternità delle atlete

Al fine di sostenere la maternità delle atlete, nel limite delle risorse individuate nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'Ufficio per lo Sport eroga un contributo alle atlete che abbiano il titolo per farne richiesta secondo i criteri e le modalità indicati di seguito.

Hanno diritto al contributo le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni; ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 10.000,00 euro lordi annui; iii) mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

Oltre a quanto previsto dal comma precedente, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una delle seguenti ulteriori situazioni: i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi due anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale non giovanile.

A condizione che l'atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, il diritto a percepire il contributo di maternità può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine del sesto; tale diritto decade in ogni caso nel momento in cui l'atleta riprende l'attività agonistica.

Il contributo di maternità è erogato fino a un massimo di dieci mensilità d'importo pari a mille euro ciascuna a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta. Le somme erogate ai sensi del presente articolo costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In caso di interruzione della gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell'attività agonistica e comunque per non più di tre mesi.

La richiesta è presentata all'Ufficio per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito *internet* istituzionale dell'Ufficio. Ogni anno l'Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue. L'ufficio per lo Sport può altresì organizzare ogni anno uno o più incontri con le associazioni di categoria per monitorare l'andamento delle politiche di sostegno alla maternità delle atlete.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Le richieste di contributo sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento fino a esaurimento, verificato anche in via prospettica, delle risorse destinate con la tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto al sostegno della maternità delle atlete.

(Art. 6)

Gli altri eventi sportivi

Le richieste di contributo finalizzate a sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, nonché femminili di rilevanza nazionale e internazionale di cui alla tabella indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono indirizzate all'Ufficio per lo Sport che le valuta tenendo conto di:

- a) prestigio internazionale dell'evento sportivo o prestigio almeno nazionale in caso di evento femminile;
- b) rilievo istituzionale, culturale e sociale dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento sportivo;
- c) impatto dell'evento sportivo sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti;
- d) sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'evento sportivo.

Roma, 28 Febbraio 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LO SPORT
(on. Luca Lotti)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(prof. Pier Carlo Padoan)

Registrato dalla Corte dei Conti Reg.ne – Prev. n. 667 del 29 marzo 2018